

Contro la l. 339/03 si deve manovrare con accortezza la censura che volesse incentrarsi su una presunta violazione del diritto di stabilimento. Leggi di seguito cosa ha deciso la Cassazione, Sez. VI, sent. 29 ottobre - 10 dicembre 2007, n. 46067, in tema di reato di esercizio abusivo della professione ...

Cassazione, Sez. VI, sent. 29 ottobre - 10 dicembre 2007, n. 46067: "*Commette il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo e psicoterapeuta chi svolga atti riservati a detta professione, senza essere in possesso dei requisiti di legge, in particolare senza essere iscritto nell'apposito albo professionale. E ciò senza che rilevi il possesso eventuale dei relativi titoli professionali in altro Paese membro dell'Unione europea. Infatti, la responsabilità penale per il reato de quo non sarebbe esclusa neppure invocando le direttive comunitarie che prevedono il diritto di "stabilimento", giacchè tali direttive comportano solo, per i cittadini di uno Stato membro, la facoltà di stabilirsi ed esercitare la loro professione in uno Stato dell'Unione diverso da quello in cui essi hanno acquisito la loro qualifica professionale, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato "di stabilimento"; ma tali direttive si astengono dal disciplinare situazioni giuridiche meramente interne e, quindi, lasciano impregiudicata la disciplina Nazionale relativa all'accesso alle singole professioni e al loro esercizio con il titolo professionale dello Stato ospitante, non incidendo, in particolare, sulle norme interne che sanciscono, per determinate professioni, l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito albo professionale*".